



COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

PROVINCIA DI TREVISO

C.A.P. 31020 - Via Marconi, 3 - Cod.Fisc. e Part.IVA 00545580268
www.comune.sanpietrodifeletto.tv.it

Spett.le Ufficio Urbanistica
del Comune di San Pietro di Feletto (Tv)

COMUNICAZIONE INSTALLAZIONE COPRITOMBA

ai sensi art. 25, comma 1, lettera k) del vigente R.E.C.

Il/la sottoscritto/a _____ c.f. _____,
nato/a a _____ il _____,
residente a _____ Via _____ n. _____,
tel. _____

COMUNICA

ai sensi art. 25, comma 1, lettera k) del vigente Regolamento Edilizio Comunale che in data _____
procederà, all'installazione di n. _____ copritomba, secondo le modalità di cui all'art. 7 del Regolamento
di Polizia Mortuaria, nel cimitero di _____

IL LAVORI SARANNO ESEGUITI IN ECONOMIA DALLA DITTA _____
_____ c.f. / P.Iva _____
con sede in _____ Via _____ n. _____

San Pietro di Feletto, li _____

L'impresa

Il richiedente

Prima di procedere all'installazione del copritomba dovrà essere contattata la ditta PACE s.a.s. di Ceresatto Daniele, affidataria del servizio di gestione dei cimiteri comunali, al seguente numero telefonico 3485156728, al fine di concordare allineamenti, quote e quant'altro necessario per una corretta posa del manufatto.

In allegato alla presente:

Schema del copritomba;

LA PRESENTE COMUNICAZIONE DOVRA' ESSERE PRESENTATA ALL'UFFICIO PROTOCOLLO (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.30) ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI, AL FINE DI CONSENTIRE ALL'UFFICIO DI COMPETENZA DI ESEGUIRE UNA CORRETTA ISTRUTTORIA.

Art. 25 - Opere non subordinate a permesso di costruire o denuncia di inizio attività (interventi liberi)

1. Non sono subordinati a permesso di costruire o denuncia di inizio attività:

- a) le opere di assoluta urgenza o di necessità immediata ordinate dal Sindaco o Responsabile del Servizio, ivi comprese le demolizioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria, e cioè quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e contrastare il degrado dovuto al tempo ed al normale uso.
Sono compresi in tale categoria tutti i lavori di riparazione o di rifacimento delle parti degradate senza modificarne forme, colori e dimensioni.
I lavori di modesta entità, consistenti nella riparazione di intonaci interni ed esterni, serramenti, pavimenti ed impianti; non sono comprese le modifiche alla dimensione dei locali e le aperture e chiusure di porte e finestre;
- c) la costruzione di baracche da cantiere;
- d) le protezioni stagionali a carattere provvisorio;
- e) mostre campionarie provvisorie all'aperto;
- f) collocamento di elementi singoli (tende esterne/coperture di protezione di modeste dimensioni realizzate con strutture e materiali leggeri in fabbricati privi di grado di protezione, lampioni, fanali, ecc.);
- g) i miglioramenti fondiari connessi all'attività agricola, che non comportano scavi o riporti di terreno;
- h) piccola struttura di servizio all'edificio esistente situata nelle Z.T.O. residenziali di tipo B, C, ed E realizzata esclusivamente in legno e non costituente volumetria, priva di impianti tecnologici e non saldamente ancorata al suolo (solo appoggiata) della superficie massima di mq. 6 ed altezza massima di ml. 2.20. Questa sarà posta sul lotto nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Codice della Strada;
- i) il gazebo della superficie massima di mq. 9 ed un'altezza massima di ml. 3,00, non saldamente ancorati al suolo (solo appoggiati), posti sul lotto nel rispetto delle norme del Codice Civile e del Codice della Strada;
- j) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori all'esterno, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- k) la collocazione di copritomba nei cimiteri comunali realizzati con le modalità previste all'art. 7 del regolamento comunale di polizia mortuaria;
- l) le targhe professionali aventi fondo "color oro" e scritte "color nero" delle dimensioni massime di cm. 50x30;
- m) le insegne di esercizio poste a ridosso degli edifici delle dimensioni massime di cm. 120x40. Qualora l'insegna fronteggi le viabilità pubbliche dovrà preventivamente essere acquisita specifica autorizzazione ai sensi del Codice della Strada dell'Ente preposto (Comune, Provincia, Veneto Strade SpA);
- n) i cartelli informativi "VENDESI" delle dimensioni massime di cm. 120x70 collocati nel contesto del cantiere e per la durata massima dello stesso. Qualora il cartello fronteggi le viabilità pubbliche dovrà preventivamente essere acquisita specifica autorizzazione ai sensi del Codice della Strada dell'Ente preposto (Comune, Provincia, Veneto Strade SpA);
- o) i depositi di gas di petrolio liquefatti, completamente interrati, di capacità complessiva non superiore a mc.13 e in ogni caso i serbatoi completamente interrati

la cui collocazione non comporti rimodellamenti all'andamento originario del terreno;

- p) le opere di tinteggiatura esterna degli edifici, privi di grado di protezione, conformi alle tonalità definite dal "piano del colore" depositato presso l'Ufficio Tecnico Comunale;
 - q) gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché gli impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni;
 - r) gli impianti tecnologici di cui all'art. 68 del presente regolamento, fatti salvi i fabbricati con grado di protezione 1 e 2.
2. Possono altresì eseguirsi eccezionalmente, senza preventivo permesso di costruire, le opere necessarie per urgenti ed improrogabili ragioni di sicurezza, limitatamente a quanto indispensabile per far cessare lo stato di pericolo. Dell'inizio di tali opere deve essere data notizia scritta entro due giorni al Sindaco ed al Responsabile del Servizio, con obbligo di presentare entro il successivo termine di giorni venti la regolare pratica edilizia.
3. Tutte le opere di cui al presente articolo, saranno soggette a semplice comunicazione da presentarsi preventivamente al competente ufficio tecnico comunale almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, utilizzando la specifica modulistica.

TITOLO IV
EDILIZIA CIMITERIALE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I
EDILIZIA CIMITERIALE

Art. 48

Edilizia cimiteriale e caratteristiche costruttive

1. Previa presentazione della comunicazione prevista dall'art. 25 del Regolamento Edilizio Comunale "Opere non subordinate a permesso di costruire o denuncia di inizio attività (interventi liberi)" i privati potranno provvedere al collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, in cemento, pietra naturale o legno, con le caratteristiche di seguito indicate e nel rispetto delle elencate prescrizioni:
 - a) copritomba orizzontale costituito da un manufatto, in marmo o pietra naturale o materiali simili per caratteristiche di stabilità e resistenza, a forma di anello avente le seguenti dimensioni: larghezza massima esterna cm 70, lunghezza massima esterna cm 170 e larghezza massima del massello cm. 10 su tre lati e cm. 50 sul quarto lato, lato su cui poggerà la lapide verticale. All'interno di tale anello la superficie dovrà rimanere libera, priva di copertura compatta o isolamento;
 - b) l'anello potrà essere riempito con ciottoli o con terra naturale sulla quale potrà essere seminata dell'erba o coltivati fiori o piante a cespuglio la cui vegetazione sia limitata e contenuta e non rechi danno o ingombro alle tombe attigue;
 - c) altezza massima dello zoccolo del copritomba orizzontale non superiore a cm. 20 dal piano di calpestio;
 - d) croci, monumenti o lapidi verticali delle seguenti dimensioni: altezza massima dal piano di calpestio cm. 100, e larghezza massima cm 70, spessore massimo cm 20.
 - e) dovranno essere mantenuti gli allineamenti con le tombe esistenti;
 - f) non dovrà assolutamente essere eseguita alcuna sporgenza e/o zoccolo di base oltre la sagoma prescritta;
 - g) il manufatto dovrà garantire robustezza e stabilità nel tempo ed avere adeguata e conveniente fondazione che permetta un solido ancoraggio al terreno;
 - h) ad ultimazione dei lavori dovrà essere ripristinata l'area circostante;
 - i) resta a carico degli interessati ogni responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione delle opere eseguite.
2. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della nascita e della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.
3. La richiesta indicata al comma 1, alla quale deve essere allegato il disegno del manufatto in assonometria e in scala 1:10, dovrà specificare:
 - a) la qualità del materiale impiegato;
 - b) il testo dell'epigrafe;
 - c) l'indicazione della fossa sulla quale vanno posti i manufatti;
 - d) i soggetti che provvederanno all'esecuzione dei lavori.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

SCHEMA ESSEMPLEATIVO

